

Successione

Successione-Maggiore imposta erroneamente versata-Rimborso-Legittimità.

Sent. n. 77 del 4/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 35-Presidente Favaro-Relatore Tocca- Ag. Entrate Roma 8/Russo.

L'art.34,comma 6,del DLgs n.346/1990 evidenzia chiaramente la possibilità di operare rettifiche e/o liquidazioni alla luce delle rendite catastali definitivamente attribuite,sicché appare legittima la richiesta di rimborso della maggiore imposta pagata per una rendita catastale maggiore a quella successivamente e definitivamente attribuita.

Infatti,l'obbligazione tributaria non è *un'obbligazione naturale* (art.2034 c.c.,richiamato dall'ufficio),bensì un'obbligazione *ex lege* e che il carattere cogente della stessa dà luogo al principio del *solve et repete* .

Rif. Normativi:DLgs n.346/1990,art.34,comma 6;art.2034 c.c. .

Successione-Accertamento-Motivazione- Enunciazione criterio astratto-Sufficienza.

Sent. n. 6 del 31/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Scavonei- Fornaro/Ag. Entrate Roma 8.

Si ha carenza di motivazione dell'avviso d'accertamento soltanto quando non è consentita l'identificazione dei presupposti materiali e giuridici cui è collegata la pretesa fiscale ed è,quindi,precluso il controllo dei presupposti di esistenza,quantificazione ed attuazione dell'obbligazione tributaria.

Ne deriva che si ha nullità dell'atto solo se la carenza di motivazione incide sulla sua idoneità a svolgere le funzioni attribuitagli,ritenendosi necessario e sufficiente che l'avviso impugnato enunci il criterio astratto in base al quale è stata determinata la pretesa fiscale.

Successione-Costruzioni rurali- Erede che non ha requisiti art.14 della L. n.338/2002- Agevolazioni-Non spettano.

Sent. n. 141 del 3/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Scavone- Ag.Entrate Rieti/Angelici e Roselli

E' vero che l'art.14,comma 1, della L. n.441/1998 dispone che, ai fini di favorire la continuità dell'impresa agricola, i beni oggetto di successione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esclusi dall'imposta relativa,ma a condizione che l'erede sia coltivatore diretto a titolo principale,che non abbia compiuto i 40 anni,con iscrizione alla relativa gestione previdenziale.

Nella specie il contribuente non essendo coltivatore diretto,avendo superato i 40 anni ed avendo un'attività di servizi "Ingegneria integrata", non ha diritto a tali agevolazioni.

Rif. Normativi:L. n.441/1998,modificata dalla L. n.338/2002.art.14,comma 1.

Prassi:CM n.50/2000.

Successione-Agevolazioni prima casa-Rimborso imposta pagata-Requisiti non esposti in dichiarazione-Rimborso negato dall'ufficio-Legittimità.

Sent. n.108 del 31/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 6-Presidente Cappelli-Relatore Belloni- Ag.Entrate Roma 6/Frangipane.

Il quadro normativo per ottenere le agevolazioni per la prima casa non presenta alcuna differenza tra atti *inter vivos* e *mortis causa*.

Nel primo caso occorrerà fare riferimento a quanto dichiarato nell'atto traslativo,mentre,nel secondo, quanto reso in sede di dichiarazione di successione.

Pertanto,la mancata comunicazione di avere i requisiti “prima casa” al momento della dichiarazione della successione comporta la legittimità del rifiuto del rimborso dell'imposta da parte dell'ufficio.

Rif. Normativi:DPR n.131/1986,Tar. Parte I,art.1,comma 2bis;L. n.342/2000,art.69;DLgs n.343/1990,artt. 27 e 28.

Prassi : CM n.207/E/2000 e n,44/E/2001

Successione-Passività deducibili-Assegno bancario addebitato dalla banca successivamente al termine di cui al comma 3,dell'art.22 del DLgs n.346/1990-Deducibilità-Esclusione.

Sent. n.350 del 14/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Panzini-Sacchi/Ag.Entrate Roma 8.

Non è deducibile l'assegno bancario sottoscritto dal de cuius in data antecedente ai quattro giorni dall'apertura della successione stabilita dal comma 3 dell'art.22 del DLgs n.346/1990,ma addebitato dalla banca successivamente a detto termine.

Rif. Normativi: DLgs n.346/1990,art.22, comma 3